

(N. 1444)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**

Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana

(DE GASPERI)

col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1950

Rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei Tribunali militari territoriali.

ONOREVOLI SENATORI. — In base al disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, il Corpo di guardia di pubblica sicurezza, che dipende dal Ministero dell'interno, deve considerarsi « Forza armata » dello Stato. Conseguentemente gli appartenenti a detto Corpo sono soggetti, per i reati militari da loro commessi, alla giurisdizione dei Tribunali militari (articolo 103, ultimo comma della Costituzione della Repubblica), giurisdizione alla quale essi erano stati peraltro già esplicitamente sottoposti dall'articolo 2 del citato regio decreto-legge n. 687.

Data l'importanza funzionale e la consistenza numerica del suddetto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, da tempo si era sentita l'esigenza di comprendere nel collegio giudicante dei Tribunali militari territoriali un rappresentante di detto Corpo, nei casi in cui detti Tribunali sono chiamati a giudicare imputati appartenenti al Corpo stesso, ma si era finora soprasseduto all'emanazione della necessaria disposizione in attesa che il Parlamento si pronunciasse sulla conversione in legge del ripetuto regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687.

Ora, poichè detto decreto n. 687 è stato convertito in legge (legge 5 maggio 1949, numero 178), si ritiene opportuno provvedere nei sensi suddetti e, a tal uopo, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale in analogia, a quanto l'ordinamento militare, approvato con il regio decreto 8 settembre 1941, n. 1022, stabiliva per i giudizi a carico degli appartenenti al Corpo di Polizia dell'Africa italiana, si prevede che nel giudizio a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il meno elevato in grado dei giudici militari componenti organicamente il Tribunale sia sostituito da un giudice pari grado appartenente al detto Corpo, da scegliersi fra quelli all'uopo designati ogni biennio per ciascun Tribunale militare dal Ministro dell'interno (articolo 1, primo comma).

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 prevedono l'ipotesi in cui fra gli ufficiali designati per il Tribunale competente non vi sia alcun ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del grado richiesto dalle norme dell'ordinamento giudiziario e dispongono che in tale caso il giudice debba essere estratto a sorte dal Presidente del Tribunale militare

alla presenza del Procuratore militare della Repubblica, tra gli ufficiali del Corpo aventi il grado prescritto, designati per gli altri Tribunali militari.

Poichè, inoltre, anche il Corpo degli agenti di custodia è da considerare « Forza Armata » dello Stato in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, si rende necessario stabilire le opportune norme per la formazione del collegio giudicante dei Tribunali militari territoriali nei procedimenti in cui siano imputati appartenenti a detto Corpo. A ciò provvede l'articolo 2 dell'unito disegno di legge, il quale stabilisce che nel caso di cui trattasi il giudice militare meno elevato in grado è sostituito da un giudice di pari grado del Corpo degli agenti di custodia scelto, con estrazione a sorte, fra quelli all'uopo designati ogni biennio dal Ministero di grazia e giustizia.

Si è reso necessario prevedere una lista unica nazionale anzichè una lista di ufficiali per ogni Tribunale militare, dato il ristretto numero di ufficiali previsti dagli attuali organici del Corpo degli agenti di custodia.

Comunque, poichè per la ristrettezza relativa degli organici dei due suddetti Corpi, potrebbe verificarsi in pratica la impossibilità di comporre il collegio giudicante con l'osservanza delle norme degli articoli 1 e 2, l'articolo 3 prevede la possibilità di derogare alle norme stesse per i procedimenti a carico di ufficiali, quando non siano disponibili, come giudici, ufficiali dei Corpi in parola del grado richiesto dall'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario militare.

L'articolo 4 contiene una norma di carattere transitorio dettata dalla necessità di regolare la composizione del collegio giudicante nei processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale articolo dispone al riguardo che i procedimenti a carico di appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, e degli agenti di custodia per i quali alla data di entrata in vigore della legge sia iniziato il giudizio, continuano a svolgersi innanzi al Collegio giudicante composto secondo le norme già in vigore.

Il provvedimento non comporta alcun maggior onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Presso i tribunali militari territoriali, nel giudizio a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il meno elevato in grado dei giudici militari è sostituito da un giudice pari grado di detto Corpo, scelto dal Presidente del tribunale competente, tra quelli all'uopo designati ogni biennio per ciascun tribunale militare dal Ministero dell'interno.

Se fra gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza designati per il tribunale militare competente non ve n'è alcuno del grado richiesto dalla legge, si provvede mediante estrazione a sorte fra gli ufficiali del Corpo, aventi il grado prescritto, designati per le altre circoscrizioni territoriali dei tribunali militari.

L'estrazione preveduta dal comma precedente è fatta dal Presidente del tribunale militare competente, alla presenza del Procuratore militare della Repubblica.

Art. 2.

Nei giudizi che si svolgono presso i tribunali militari territoriali a carico di imputati appar-

tenenti al Corpo degli agenti di custodia, il giudice militare meno elevato in grado è sostituito da un giudice di pari grado dello stesso Corpo scelto fra quelli all'uopo designati ogni biennio dal Ministero di grazia e giustizia, con lista unica per tutto il territorio dello Stato.

La scelta è fatta volta per volta dal Presidente del tribunale militare competente, mediante estrazione a sorte alla presenza del Procuratore militare della Repubblica.

Art. 3.

Alle norme contenute negli articoli precedenti può derogarsi per i procedimenti a carico di ufficiali, quando non siano disponibili, come giudici, ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o del Corpo degli agenti di custodia del grado richiesto dall'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario militare.

Art. 4.

I procedimenti di competenza dei tribunali militari territoriali a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza oppure a quello degli agenti di custodia, per i quali, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia stato iniziato il giudizio, continuano a svolgersi innanzi al Collegio giudicante, composto secondo le norme anteriormente vigenti.